



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 22/03/2021

OGGETTO: MODIFICA COMMA 3 ART. 68 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno, addì ventidue, del mese di Marzo, alle ore 19:00, con modalità videoconferenza e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale con decreto n. 3 del data 06.11.2020, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
ANTONELLI GIANFELICE	SI	MAURIZI PAOLO	SI
COGNIGNI PAOLO	SI	MORRESI ALESSANDRO	SI
CONTI FABIO	SI	PACCAPELO FEDERICA	SI
GALLUCCI ROBERTO	SI	ROSSI ANDREA	SI
GRECI ROBERTO	SI	SABBATINI ROBERTO	SI
LEPRI FRANCESCO	SI	SANTANDREA LORIANO	SI
MANDOLESI FRANCESCA	--	TERRENZI ALESSIO	SI
MARIANI MARCO	SI	TOMASSINI MONIA	SI
MARTINELLI GIOVANNI	--		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. TOFONI STEFANO, che ha riscontrato il collegamento simultaneo dei Consiglieri presentii, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il COGNIGNI PAOLO, nella sua qualità di Presidente, illustra preventivamente la modalità di svolgimento della seduta che avviene utilizzando la piattaforma telematica denominata <https://comunedisantelpioamare.jv1.joinconferencing.com>, quindi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

In continuazione di seduta il Presidente concede la parola all'Assessore Clementi Norberto che illustra la presente proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 del 6 novembre 2020 ad oggetto "Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, in videoconferenza a causa dell'emergenza Coronavirus COVID-19";

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.)

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Preso atto del parere della 1 Commissione Consiliare acquisito in data 18/03/2021;

Dato atto che tale modifica al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. come sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 del 19.08.2001 e non deve essere sottoposto al parere dell'Amministrazione Provinciale di Fermo in quanto non modifica i parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e dal vigente Regolamento edilizio comunale

Acquisito sulla proposta il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area 1 secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che la proposta di deliberazione di che trattasi non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Preso atto dell'emendamento depositato dal Sindaco a miglior chiarimento della proposta, sul quale è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del responsabile dell'Area 1, e con il quale si propone di sostituire il punto: *fino ad un massimo di cm 5 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi posti a filo di marciapiede di larghezza inferiore a 1,0 m.* con il punto: *fino ad un massimo di cm 5 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiede di larghezza fino a mt. 1, garantendo una larghezza minima post intervento pari a cm. 90. Lo spessore massimo di cui sopra è consentito anche nel caso di marciapiedi di larghezza inferiore a cm. 89*

Con voti favorevoli, unanimi, resi per appello nominale dai 15 (quattordici) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare integralmente l'emendamento depositato dal Sindaco.

Successivamente, ritenuta la proposta, così come emendata, meritevole di approvazione e di dover deliberare in merito

Preso atto che i lavori consiliari sono stati registrati e che si è provveduto alla trascrizione della registrazione nel verbale di seduta che è depositato agli atti;

Dato atto che durante la votazione della proposta il consigliere MORRESI era assente dal collegamento in videoconferenza, per cui sono presenti n. 14 consiglieri

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione e di dover deliberare in merito

Con voti favorevoli, unanimi, resi per appello nominale dai 14 (quattordici) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

di inserire all'art. 68 del Regolamento Edilizio Vigente, dopo il comma 3, il comma 3-bis indicante:

Nel caso di interventi edilizi volti all'efficientamento energetico da effettuarsi sull'involucro dell'edificio finalizzati al raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 14 comma 7 del D.Lvo 102/2014 e ss.mm.ii. che interessano i prospetti prospicienti vie o spazi pubblici sono ammessi per il piano terra, intendendo per tale ogni livello posto alla quota stradale, maggiori spessori delle murature che occupino marciapiedi pubblici:

- *Fino ad un massimo di cm 5 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiede di larghezza fino a mt. 1, garantendo una larghezza minima post intervento pari a cm. 90. Lo spessore massimo di cui sopra è consentito anche nel caso di marciapiedi di larghezza inferiore a cm. 89*
- *fino ad un massimo di cm 10 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza inferiore a 1,5 m;*
- *fino ad un massimo di cm 15 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza superiore a 1,50 m;*

In assenza di marciapiede ed in presenza di suolo pubblico e/o ad uso pubblico adibito a strade o altre destinazioni, dovranno essere acquisiti i prescritti pareri ed autorizzazioni dei servizi ed Enti competenti;

Per gli interventi riferiti ai piani superiori oltre al livello terra, lo spessore massimo consentito per la realizzazione dell'isolamento termico sui fronti prospicienti vie o/o spazi pubblici, non potrà superare cm. 30 fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile.

L'occupazione di area pubblica concessa per la realizzazione dei sopra indicati interventi non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico va richiesta al Servizio preposto contestualmente alla presentazione dell'istanza e/o comunicazione edilizia e dovrà essere concessa ancor prima del rilascio e/o formazione del titolo abilitativo, previo parere favorevole dell'Area Tecnico-Manutenitiva-LLPP qualora comportasse interferenze con pubblici servizi e/o opere pubbliche in previsione (cavidotti, linee elettriche, fognature etc..).

Di dare atto che il Responsabile dell'Area 1 – Servizi per l'Assetto del Territorio e per l'Ambiente – provvederà ad adottare tutti quegli atti conseguenti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita di parere contabile;

Successivamente, data l'urgenza di provvedere al fine di dare attuazione in tempi brevi a quanto deliberato con il presente provvedimento e dato atto che il consigliere MORRESI ha ripristinato il collegamento in videoconferenza, per cui sono presenti n. 15 consiglieri

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, unanime resa per appello nominale dai 15 (quindici) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - D.M. 2.4.1968 n. 1444;
 - L.R. 5 agosto 1992 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - DPR 06 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Decreto legislativo n. 267/2000, Testo unico sugli Enti Locali;
 - Vigente Regolamento Edilizio Comunale;
 - Vigente P.R.G.
 - D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i.
-
- Legge 1150/1942 e ss.mm.ii.;
 - Decreto Ministero Dei Lavori Pubblici n. 1444 del 02/04/1968
 - Legge Regionale n. 34/92 e ss.mm.ii.

MOTIVAZIONE

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 di "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Il Decreto Legge 102/2014, in attuazione della direttiva 2012/27/UE ed in conformità alla legge 96/2013, definisce un insieme di azioni atte a migliorare l'efficienza energetica, in tutti i settori utili al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020 pari a una riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) dei consumi di energia primaria, conteggiati a partire dal 2010.

Al fine di raggiungere gli obiettivi specifici della norma, il legislatore ha ritenuto di poter applicare una serie di deroghe riferite alle entità volumetriche, superfici coperte, distanze dai confini e tra edifici ed altezze massime, a condizione che l'intervento da realizzare garantisca il raggiungimento di un determinato grado di efficienza energetica alle condizioni indicate all'articolo 14 commi 6 e 7 del citato D.Lgs. 102/2014.

Al fine di spingere ulteriormente l'applicazione delle misure dirette al raggiungimento dell'efficientamento energetico sopra descritte, oggi l'articolo 119 del DL 34/2020, convertito con legge 77 del 17.07.2020, introduce nell'articolo 14 del DL 4 giugno 2013 n. 63 una serie di modifiche atte ad ampliare la platea delle detrazioni fiscali anche per gli aspetti relativi alla riqualificazione energetica degli immobili: il cosiddetto "ecobonus".

Al fine di poter conseguire la maggiore detrazione prevista, tutti gli interventi previsti dalla normativa devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero se non possibile (perché, ad esempio, l'edificio è già classificato in una classe energetica appena sottostante a quella massima prevista) il conseguimento della classe energetica più alta da certificare mediante Attestato di Prestazione Energetica ante e post intervento.

Considerato che in alcuni casi l'intervento sulle superfici opache verticali (muri perimetrali) è limitato da alcune particolari condizioni tipologiche, in particolare per tutti quegli edifici che sono posti a filo di marciapiedi pubblici spesso, soprattutto nell'impianto urbanistico più datato della città, di dimensioni molto ridotte. Le limitazioni imposte dal REC riguardano la base degli edifici.

Detti interventi sono regolati dall'articolo 68 del REC che testualmente recita:

Art. 68

Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico.

(testo vigente)

1. *Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore a mt. 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a mt. 4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all'esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato.*

2. *I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocati ad altezza inferiore a mt. 3.00, se contenute entro 30 cm. all'interno del filo del marciapiede, a mt. 4,50 se altrimenti.*

3. *Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi altra sovrastruttura o sporgenza compresi entro l'altezza di mt. 2,80 non possono superare più di 12 cm. il filo del fabbricato. L'eventuale rivestimento della base dell'edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm.*

4. *Al di sopra di 3,50 mt. dal piano del marciapiede o di mt. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante o comunque mai oltre i mt. 1,40.*

5. *Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se bow windows) in strade con larghezza inferiore a mt. 10.*

6. *In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o privati di particolare valore estetico, il Sindaco, potrà rilasciare la concessione per sporgenze maggiori per strutture in oggetto.*

7. *Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale.*

In particolare ci si riferisce al comma 3 che vieta sovrastrutture alla muratura perimetrale di edifici esistenti per uno spessore superiore a cm 5, tra dette sovrastrutture anche i cosiddetti "cappotti" per la riqualificazione energetica degli edifici.

Detta norma si applica in tutta la città su tutti i fabbricati posti a filo con il marciapiede pubblico indipendentemente dalla dimensione del marciapiede pubblico prospiciente.

L'amministrazione con il provvedimento che sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale vuole favorire il più possibile gli interventi di efficientamento energetico anche nei casi ove si possa creare una interferenza con il suolo pubblico, senza però perdere d'occhio la fruizione pubblica dei marciapiedi.

Per questo motivo si propone di consentire la realizzazione di sovrastrutture alla muratura perimetrale, finalizzate al recupero energetico degli edifici, in caso di pareti a filo con marciapiedi pubblici graduando gli spessori ammissibili in relazione alla dimensione del marciapiede.

In particolare si propone di ammettere:

- **fino ad un massimo di cm 5 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza inferiore a 1,0 m;**
- **fino ad un massimo di cm 10 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza inferiore a 1,5 m;**
- **fino ad un massimo di cm 15 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza superiore a 1,50 m;**

In assenza di marciapiede ed in presenza di suolo pubblico e/o ad uso pubblico adibito a strade o altre destinazioni, dovranno essere acquisiti i prescritti pareri ed autorizzazioni dei servizi ed Enti competenti;

Per gli interventi riferiti ai piani superiori oltre al livello terra, lo spessore massimo consentito per la realizzazione dell'isolamento termico sui fronti prospicienti vie o/o spazi pubblici, non potrà superare cm. 30 fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile.

L'occupazione di area pubblica concessa per la realizzazione dei sopra indicati interventi non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico va richiesta al Servizio preposto contestualmente alla presentazione dell'istanza e/o comunicazione edilizia e dovrà essere concessa ancor prima del rilascio e/o formazione del titolo abilitativo, previo parere favorevole dell'Area Tecnico-Manutentiva-LLPP qualora comportasse interferenze con pubblici servizi e/o opere pubbliche in previsione (cavidotti, linee elettriche, fognature etc..)."

La graduazione proposta, ove si deroga alla normativa vigente (art. 68 del REC), consente di mantenere una buona percorribilità pedonale dei marciapiedi anche in caso di ridotte capacità motorie.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26 comma 12 della L.R. 34/92 la modifica proposta del regolamento edilizio, non incidendo sui parametri urbanistico-edilizi dello strumento urbanistico generale e dell'art. 13 del Regolamento Edilizio Comunale è approvata dal consiglio comunale senza necessità di parere espresso dalla Provincia.

Il testo modificato dell'articolo 68 sarà il seguente (il testo in grassetto è quello aggiunto):

Art. 68

Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico.

(testo modificato)

1. Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza inferiore a mt. 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a mt. 4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi all'esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto al filo del fabbricato.
2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere collocati ad altezza inferiore a mt. 3.00, se contenute entro 30 cm. all'interno del filo del marciapiede, a mt. 4,50 se altrimenti.
3. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi altra sovrastruttura o sporgenza compresi entro l'altezza di mt. 2,80 non possono superare più di 12 cm. il filo del fabbricato. L'eventuale rivestimento della base dell'edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm.

3-bis. "Nel caso di interventi edilizi volti all'efficientamento energetico da effettuarsi sull'involucro dell'edificio finalizzati al raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 14 comma 7 del D.Lvo 102/2014 e ss.mm.ii. che interessano i prospetti prospicienti vie o spazi pubblici sono ammessi per il piano terra, intendendo per tale ogni livello posto alla quota stradale, maggiori spessori delle murature che occupino marciapiedi pubblici:

- **fino ad un massimo di cm 5 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza inferiore a 1,0 m;**
- **fino ad un massimo di cm 10 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza inferiore a 1,5 m;**
- **fino ad un massimo di cm 15 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza superiore a 1,50 m;**

In assenza di marciapiede ed in presenza di suolo pubblico e/o ad uso pubblico adibito a strade o altre destinazioni, dovranno essere acquisiti i prescritti pareri ed autorizzazioni dei servizi ed Enti competenti.

Per gli interventi riferiti ai piani superiori oltre al livello terra, lo spessore massimo consentito per la realizzazione dell'isolamento termico sui fronti prospicienti vie o/o spazi pubblici, non potrà superare cm. 30 fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile.

L'occupazione di area pubblica concessa per la realizzazione dei sopra indicati interventi non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico va richiesta al Servizio preposto contestualmente alla presentazione dell'istanza e/o comunicazione edilizia e dovrà essere concessa ancor prima del rilascio e/o formazione del titolo abilitativo, previo parere favorevole dell'Area Tecnico-Manutentiva-LLPP qualora comportasse interferenze con pubblici servizi e/o opere pubbliche in previsione (cavidotti, linee elettriche, fognature etc..).

4. Al di sopra di 3,50 mt. dal piano del marciapiede o di mt. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante o comunque mai oltre i mt. 1,40.

5. Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se bow windows) in strade con larghezza inferiore a mt. 10.

6. In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o privati di particolare valore estetico, il Sindaco, potrà rilasciare la concessione per sporgenze maggiori per strutture in aggetto.

7. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale.

La modifica riguarda quindi la base dell'edificio, fermo restando che i piani superiori possono avere spessori diversi aggettanti in maniera diversa

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

Tutto ciò premesso;

Preso atto del parere della 1^a Commissione Consiliare acquisito in data

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e strumento urbanistico vigente

di inserire all'art. 68 del Regolamento Edilizio Vigente, dopo il comma 3, il comma 3-bis indicante:

“Nel caso di interventi edilizi volti all'efficientamento energetico da effettuarsi sull'involucro dell'edificio finalizzati al raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 14 comma 7 del D.Lvo 102/2014 e ss.mm.ii. che interessano i prospetti prospicienti vie o spazi pubblici sono ammessi per il piano terra, intendendo per tale ogni livello posto alla quota stradale, maggiori spessori delle murature che occupino marciapiedi pubblici:

- fino ad un massimo di cm 5 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza inferiore a 1,0 m;
- fino ad un massimo di cm 10 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza inferiore a 1,5 m;
- fino ad un massimo di cm 15 (spessore comprensivo di intonaco ed altre finiture) nel caso di interventi su prospetti posti a filo di marciapiedi di larghezza superiore a 1,50 m;

In assenza di marciapiede ed in presenza di suolo pubblico e/o ad uso pubblico adibito a strade o altre destinazioni, dovranno essere acquisiti i prescritti pareri ed autorizzazioni dei servizi ed Enti competenti;

Per gli interventi riferiti ai piani superiori oltre al livello terra, lo spessore massimo consentito per la realizzazione dell'isolamento termico sui fronti prospicienti vie o/o spazi pubblici, non potrà superare cm. 30 fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile.

L'occupazione di area pubblica concessa per la realizzazione dei sopra indicati interventi non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica.

L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico va richiesta al Servizio preposto contestualmente alla presentazione dell'istanza e/o comunicazione edilizia e dovrà essere concessa ancor prima del rilascio e/o formazione del titolo abilitativo, previo parere favorevole dell'Area Tecnico-Manutentiva-LLPP qualora comportasse interferenze con pubblici servizi e/o opere pubbliche in previsione (cavidotti, linee elettriche, fognature etc..).”

Di dare mandato al Responsabile dell'Area 1 – Servizi per l'Assetto del Territorio e per l' Ambiente – di compiere tutti quegli atti finalizzati alla realizzazione del presente deliberato;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita di parere contabile;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare attuazione in tempi brevi a quanto deliberato con il presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile **GRANATELLI MASSIMO** in data **12/03/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Firma Digitale: **GRANATELLI MASSIMO**

Il Presidente

COGNIGNI PAOLO

Il Vice Segretario Generale

Dott. TOFONI STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.